


STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

9



CAPPELLI EDITORE

Ricostruite così sommariamente le vicende onomastiche di *Villa Aderardi*, resterebbe *soltanto* a chiarirsi quello che probabilmente è l'elemento più interessante, chi sia stato cioè l'Aderardo che avrebbe dato il nome alla *villa*¹⁵. Su questo punto tuttavia la ricerca compiuta sul materiale attualmente a mia disposizione è stata infruttuosa, perché nessuno dei personaggi di tale nome registrati negli indici del *Codex Diplomaticus Langobardiae* del Porro Lambertenghi¹⁶ e degli *Atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*¹⁷ pare aver avuto a che fare con la zona che ci interessa. Certo, bello sarebbe poter collegare la proprietà della *villa* a quell'Adelardo che fu abate di S. Ambrogio sul finire dell'XI secolo e del quale ci restano alcuni documenti per gli anni 1077-1078¹⁸; e che l'abbazia di S. Ambrogio abbia posseduto terre in pieve di Segrate è testimoniato da un atto dell'aprile 1224 — da me non reperito nell'originale, ma del quale è rimasto il ricordo in un repertorio settecentesco¹⁹ — mediante il quale dette terre venivano alienate. Ma si tratta di un elemento tanto labile che non può nemmeno assurgere all'altezza di ipotesi: resta una semplice idea che avanzo *faute de mieux* e solamente in grazia della suggestione esercitata su chi studia il medioevo milanese dal nome del monastero santambrosiano.

¹⁵ Sempreché, naturalmente, il nome *Villa Aderardi* non sia anch'esso esito di qualche altra denominazione precedente. In ogni modo, toponimi composti dall'unione del sostantivo *villa* con un nome proprio non sono infrequenti nelle campagne lombarde: cfr. OLIVIERI, *Dizionario*, cit.

¹⁶ Tomo XIII della raccolta *Historiae Patriae Monumenta*, Torino 1873.

¹⁷ Quattro volumi, a c. di G. Vittani, C. Manaresi, C. Santoro, Milano 1933-69.

¹⁸ *Atti privati*, cit., nn. 574 e 588.

¹⁹ Archivio di Stato di Milano, Archivio diplomatico, Pergamene per fondi, Milano - S. Ambrogio, cart. 354.

Invito agli archivi dei notai


di **GIORGIO COSTAMAGNA**

C'è un pensiero di Pascal, che io ho da sempre istintivamente associato alla figura del notaio e che descrive il difficile compito di chi deve far professione dei contrari, dell'infinito e del finito, del vero con la *v* maiuscola e del vero storico, di ciò che dovrebbe essere e di ciò che è. La coscienza di trovarsi sempre tra la radicalità metafisica e la radicalità, per così dire, secolare e di doverne trovare l'accordo. Conflitto che il primo Nietzsche avrebbe inserito nell'ottica della tragedia, quella che della realtà coglie l'essenza, cioè la tensione insanabile destinata a non comporsi mai.

Cosa di tutti, si dirà, ma per il notaio certo più immediata, più incumbente, perché si tratta di trovare l'accordo non solo in sé e per sé, ma per tutti. Sentendosi, si potrebbe aggiungere, l'occhio della società addosso. È ben vero che i diplomatisti hanno aggirato ogni difficoltà in tema di documentazione ben distinguendo la verità diplomatica del documento dalla verità del documento, ma per il notaio è difficile fare distinzioni, anche se talora vi si aggrappa disperatamente, perché è in gioco la sua credibilità globale, il suo prestigio di persona cui è affidata la credibilità. Un uomo costretto a compiere quasi sempre, anzi sempre, se è rigoroso e spietato nell'analisi di se stesso, la scoperta che alla base della propria difficoltà, delle proprie tensioni, di fronte all'applicazione di istituzioni di diritto cristallizzate scosse dai fermenti di un diritto « in fieri », vi è un senso d'insicurezza proprio in lui cui si chiede sicurezza.

Le cose sono massicce, compatte, indubitabili, impongono una presenza da cui non si può prescindere, gli uomini pure sembrano veri, ma lui non può cogliersi così. Quasi come un personaggio sartriano, definibile soltanto in termini di assenza, simbolo di tutti coloro che cercano il loro essere senza trovarlo, spesso ha la sensazione di non avere una effettiva inserzione nelle cose, di scivolare senza gravità alla loro superficie: quasi un'angoscia heideggeriana di fronte alle voci contrastanti della vita.

Se anche, considerate in altri termini e da altre angolazioni che introducono i temi famosi del « ruolo » e della « cattiva fede », la professione e la



funzione di emblema della credibilità non occupino mai interamente il campo della coscienza, pur essendo dei tentativi di farlo e di togliere dal suo volto l'indeterminatezza, egli viene identificato e definito dagli altri attraverso le lenti investiganti quei settori in cui ha investito il meglio di se stesso.

È così vera, d'altra parte, la sua intenzione o percezione di se stesso come una continua tensione verso una maggiore completezza, che la sua reazione è quella normale che l'individuo cerca quando s'affaccia in lui il complesso dei complessi, la sensazione di non corrispondere interamente a quello che vuole essere nella speranza di guarirla. L'insopprimibile costitutivo bisogno di trovarsi, di costituirsi autenticamente nella propria funzione. Lo spirito è inquietudine, diceva Hegel, ma l'inquietudine spaventa, si tratta di sopprimerla strappando allo spirito la sua molla negativa. Di qui la ricerca incessante, l'agganciamento a schemi, a principi riconosciuti da tutti, la constatazione di Montaigne:

« l'ame par son trouble et sa faiblesse ne pouvant tenir sur son pied, va questant de toutes parts des consolations, esperances et fondements, et des circonstances estrangères ou elle s'attache et se plante et pour legers et fantastiques que son invention le luy foge s'y repose plus surement qu'en soy et plus volontiers »¹.

Solo così l'uomo riesce ad avere ragione della infinita « subtilitas naturae », esaltata da Bacone. Poco vale, osserverebbe a questo punto Erich Fromm, che « l'imperatore » sia nudo, tutti credono che indossi splendidi abiti. Nel caso del notaio c'era lì, pronto a confortarlo, l'antico assioma di Cicerone « ad faciendam fidem auctoritas quaeritur »; ed è questo il principio a cui si è aggrappato e si aggrapperà sempre, anche se ne deriveranno per lui infinite difficoltà determinate da una deprecabile confusione tra i termini di *auctoritas* e di *potestas*, che per Cicerone erano ben distinti e che chi venne dopo finì troppo interessatamente per confondere.

Nel vuoto ostile senza orizzonti determinatosi alla caduta dell'Impero Romano il sostegno offerto da una *auctoritas* sia pure limitata è ricercato e ottenuto, ed il rogatario, in base ad esso, può diventare non soltanto testimone e garante ma anche conciliatore e consigliere, quando il riassetto di condizioni difficili consista soprattutto nel rimuovere quella che oggi diremmo incertezza intellettuale.

In effetti l'*auctoritas* può ben permettere di far accettare cambiamenti di strutture, di regole già affermate, per definirle meglio magari semplificandole e traducendole in termini già conosciuti, ignorando, fin dove possibile, o fingendo di ignorare le difficoltà sottese. Tanto più se, come nel caso, il vuoto intellettuale causato dall'abdicazione della cultura antica era colmato, in una specie di *transfert* di responsabilità, da una nuova forza capace di salvare quello che poteva essere salvato. Nella evanescenza di ogni potere civile la

¹ M. E. MONTAIGNE, *Essais*, ed. Flammarion, Paris 1934, II, p. 283.

Chiesa Cattolica resta la sola forza a grande raggio d'azione. In realtà il suo monopolio sui valori culturali non è che un aspetto dell'autorità esercitata in ogni campo.

Isterilitesi le forme di evoluzione dei *tabelliones* pregiustinianee e giustinianee in istituzioni incapaci di sviluppo oltre al conquistato diritto a rogare, attraverso, se non oltre, l'autorizzazione superiore ad esercitare la professione, diventa subito evidente come per l'età longobarda il rogatario di documenti negoziali, che ancora non appare nella legislazione con il nome di notaio ma con quello di *scriva* o *scrivane* e nelle *chartae* viene indicato con diversissime qualifiche, derivi la sua credibilità da una *auctoritas* superiore. Ciò in contrasto con quanto prevalentemente si pensava in epoca ancora non troppo lontana, quando si sosteneva che lo scrittore dei documenti privati fosse sostanzialmente un privato. Tutte le diverse qualifiche, infatti, attribuite al rogatario possono ricondursi a due gruppi di persone, l'uno comprendente gli ecclesiastici, l'altro i rogatari in qualche modo collegati con l'autorità civile, ma sempre ad una *auctoritas*, come lo era lo *scriba publicus* nell'Età Romana². E la duplice provenienza non stupisce perché *scriba publicus* era sia lo *scriba*, ad esempio, *quaestorius* sia lo *scriba pontificum* per l'intima relazione che in Roma univa l'ordine politico a quello religioso³. Se Roma ed il gran corpo dell'Impero non avevano apportato molto di nuovo in campo intellettuale, avendo soprattutto un'anima ellenistica, tuttavia avevano saputo fondare il principio di autorità, apportatore di pace, di buona amministrazione, di tecniche capaci di offrire sicurezza. Certo, dopo le invasioni, la civiltà medioevale al suo inizio appare, al confronto, la civiltà dell'insicurezza. Lo sbriciolamento dell'autorità sembra cristallizzarsi in povere forme istituzionali dirette a salvare almeno i valori umani della difesa. L'orizzonte si restringe, il quadro immenso dell'Impero, guarentigia di pace e di ordine, si frantuma fino ai limiti precari dell'autorità locale longobarda, ultima difesa ed asilo. Anche l'età franca pone in evidenza la figura del *Comes* come personaggio chiave, depositario dell'autorità cui si appoggia il rogatario, ma già il controllo del potere centrale tende a farsi più attento e ad escludere anzi quello ecclesiastico dalla documentazione. « Ut nullus presbiter cartas scribat » proclama un capitolare e si profila la tensione che opporrà lo Stato alla Chiesa sempre rivendicante la *potestas faciendi notarios* già goduta in passato.

Poi, a poco a poco, il *notarius* tende a diventare anche *iudex* e se pure non è ben chiaro se sia il giudice ad assumere le funzioni del notaio o questo ad elevarsi alle funzioni di quello, appare tuttavia evidente che nei disegni di

² G. COSTAMAGNA, *Il Notariato nel Regnum Italiae*, in M. AMELOTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del Notariato*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1975, pp. 164 e ss.

³ *Ibid.*, p. 166.

chi li nomina, sia esso il *Dominus Imperator* o il *Dominus Rex*, si miri essenzialmente a legarli alla propria *auctoritas* sovrana per dare maggiore credibilità alla documentazione.

Nella stessa Italia Meridionale, dove antiche tradizioni ed una forte influenza del diritto bizantino, soprattutto attraverso gli atti in lingua greca, avevano creato condizioni del tutto particolari, si avverteranno, ben presto, i sintomi della ricerca del controllo dell'attività notarile da parte del potere.

Le *assise* di Ruggero II forniscono ancora un quadro di rispetto degli usi antichi, per cui città, vescovati e monasteri nominavano i rogatari dei documenti negoziali, ma già i suoi successori pongono notai regi accanto a quelli locali. A Napoli, ad Amalfi, a Sorrento, a Gaeta continuano, è vero, nella loro attività le *curie* notarili; in esse, anzi, la corporazione, che derivava in qualche caso dalla precedente organizzazione dei tabelloni bizantini, assume forme strettamente gerarchiche, ma Federico II doveva rinnovare profondamente la disciplina dell'accesso all'ufficio notarile assegnando la nomina alla sola potestà regia, imponendo una procedura che doveva essere rispettata da tutti, e non lasciando pieno potere certificativo al notaio ma affiancandogli l'autorità del « giudice ai contratti »⁴.

Anche quando si prepareranno nuove forme di associazione e di governo che coaguleranno nelle istituzioni comunali e per il vanificarsi degli organi periferici del potere sovrano cadranno i legami del notaio con il *comes*, il rogatario resterà legato all'*auctoritas* sovrana, da cui trae credibilità e prestigio, e troverà un suo spazio nei rapporti di coesistenza che si instaureranno tra i nuovi organismi rappresentativi cittadini e la suprema autorità. Né, in alcuni casi, mancherà la reazione dell'Impero, quando sembrerà essere messa in dubbio la *potestas faciendi notarios* e si imporrà una specie di verifica di legalità realizzantesi in una delega di nomina ai conti palatini o alle stesse autorità comunali⁵.

Cesseranno, infine, di esistere gli ordinamenti come frammenti animati e protetti da idee superiori ed astratte ed il notaio, per forza di cose, dovrà appartenere come certezza di diritto all'effettivo potere politico. Potere che non cerca più giustificazioni fuori di sé ma vuol essere la propria giustificazione, una *res publica superiorem non recognoscens*. Mancheranno, è vero, quadri di intellegibilità efficaci per sostituirsi a quelli medioevali che bene o male avevano saputo istituire un dialogo tra uomo e autorità suprema, rapporto in cui il rogatario poteva trovare tranquillità e sicurezza o almeno speranza, ed egli sarà costretto, in un certo senso, a veder peggiorato il suo drammatico impegno eternamente alla ricerca di verità, di sicurezza, di

⁴ M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia*, in *Per una storia del Notariato Meridionale*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1982, p. 150 e *passim*.

⁵ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1970, pp. 20 e ss.

autorità che certo neppure oggi può dire di aver trovato nel nostro ineffabile universo di precisione e di determinatezza, misurato e quadretato come un foglio di carta millimetrata ma pieno di heideggeriana angoscia.

Se queste sono le linee di sviluppo dell'istituzione che si intravedono attraverso i veli frapposti dalla documentazione, ben lontana appare ancora ogni conclusione circa le modalità di avvicinamento sempre varie a seconda dei luoghi e del tempo, ricche di imprevisti e di interessanti caratteristiche che solo un'accurata ricerca zona per zona potrà delineare.

Ecco qui un primo interesse per la ricerca cui può offrire risposta l'indagine, città per città, del materiale documentario frutto dell'istituto notarile risparmiatoci dal tempo.

Se queste sono le linee di sviluppo che si intravedono nell'evoluzione dell'istituto notarile, non lieve pare sia stato il loro riflesso sulle forme della documentazione. D'altra parte il materiale documentario diviene, così, indispensabile strumento d'indagine anche per ricostruire in particolare l'origine e lo sviluppo dell'istituzione. Si impone, perciò, un breve cenno alla storia del documento notarile: come è stato giustamente osservato notariato e documento sono, infatti, elementi indissolubili.

Se una *auctoritas* superiore è stata sempre il ricercato ed ottenuto usbergo della credibilità del notaio, per quanto riguarda, invece, il documento notarile si può dire che tutta la sua evoluzione nel tempo sia stata determinata dalla costante, pertinace ricerca per rendere adeguato il mezzo scrittorio al fine della testimonianza garantita dalla credibilità del rogatario.

Superato il momento del carattere fondamentalmente orale della negoziazione giuridica e fattasi sempre più imperiosa l'esigenza della documentazione, la testimonianza scritta viene elevata, dapprima in qualche caso soltanto, poi sempre più ampiamente, a requisito formale, anche se, all'inizio, i principi sull'efficacia della documentazione non sono idonei a favorire il documento privato, ma una valida garanzia sia offerta soltanto da quello pubblico, attraverso l'*insinuatio* nei *gesta*.

La complessa legislazione giustiniana doveva, poi, offrire la struttura formale fondamentale del documento tabellionico e di quello altomedievale⁶, ma con la sua ricorrente, ostinata perplessità e sfiducia nei confronti della scrittura e la preferenza riconosciuta alla prova testimoniale orale lasciava insoluto il quesito centrale già esposto, vale a dire su come usare la scrittura a memoria, con pieno credito, di un fatto o di una azione di natura giuridica⁷. Le stesse sottoscrizioni dei testimoni, elemento fondamentale per la credibilità del documento, mentre all'inizio nascono per sostituire un sigillo

⁶ G. COSTAMAGNA, *Il Notariato nel Regnum Italiae*, cit., pp. 211 e ss.

⁷ *Ibid.*, *passim*.

personale, sono svuotate in gran parte della loro forza probante da disposizioni legislative che permettono in loro luogo l'uso di simboli apposti dal rogatario o, peggio, da altri fattori della documentazione.

Si lacerava, così, l'intimo legame tra sottoscrizione e autografia e si affermava un documento la cui credibilità non era legata, mediante la scrittura, a quella di chi lo aveva rogato, ma era affidata soltanto ad un complesso di formalità. Così avviene nella *charta* altomedievale, rendendo necessaria quasi una cerimonia, un pubblico spettacolo, in cui ben presto assume il massimo rilievo il momento del passaggio, reso visibile a tutti, della pergamena da fattore a fattore alla presenza dei testimoni.

Ma tutte le cosiddette formule della credibilità sono sincronizzate a quelle del sapere e, alla fine, la migliore garanzia della autenticità di una sottoscrizione rimarrà la possibilità della *comparatio litterarum*, l'*instrumentum* sostituirà la *charta*. Intorno alla metà del sec. XII si potrà constatare come la sottoscrizione autografa del notaio sia ormai divenuta il fattore centrale della documentazione.

Processo naturalmente incastonato nel vasto movimento culturale che è andato a poco a poco spostando i termini della credibilità stessa, facendo emergere, sia pure ancora confusamente, il potere della ragione che più non si accontenta di spiegare l'autenticità con il semplice accenno all'*auctoritas*, ma tende a cercare, oltre la verità di diritto, anche quella di fatto. I limiti tra reale e immaginario restano ancora indefiniti ma già si cerca che lo spirito prevalga sulla lettera e si annodi agli uomini e alle cose di volta in volta sottesi al documento. Non si pretende ancora un vero rapporto di causa ed effetto, come intenderemmo noi oggi, non si è ancora alla verifica sistematica della stessa *auctoritas*, ma l'affermarsi di poteri politici centralizzati, l'affiorare di nuovi interessi culturali, l'irrompere di attività come quelle mercantili, provocano la ricerca e l'affermarsi di una memoria che cerca anche i precedenti, che comincia a tenere conto della critica, in una parola che tenta di costituirsi in archivio.

L'Archivio, ecco la parola chiave palesante appieno il nuovo spirito tendente alla conservazione della documentazione notarile. E la struttura del documento, da un lato, si adegua alle nuove necessità; le prime annotazioni del notaio, la cosiddetta *notitia* o *rogatio* o *scheda*, da principio vergate frettolosamente o addirittura in note tachigrafiche sul rovescio della *charta* e con questa lasciate al cliente, vengono ora trascritte in un registro o protocollo di *imbreviature* che resta presso il rogatario a testimonianza di quanto si è dichiarato e di quanto si può provare; dall'altro è essa stessa, come struttura, a permettere il fiorire di strumenti di ricerca e di avvicinamento alla massa compatta e sempre, a prima vista, un po' ostile degli atti, per cui in alcune zone della Penisola a fianco dei registri delle imbreviature si possono trovare, ad ausilio nella ricerca degli atti, i cosiddetti *bastardelli*. E

più tardi accanto ai protocolli di imbreviature si conserveranno le *filze*, ricche spesso anche di prove, disegni, abbozzi e di ogni altro tipo di allegati.

Si definisce, così, un sistema che dovrà durare inalterato, nei suoi tratti essenziali, per secoli.

La conservazione di *chartae* e di *brevia* effettuata da privati o da enti ancor prima dell'affermarsi del sistema dell'imbreviatura è tutt'altra cosa, anche se essa con la conservazione diretta o con la registrazione nei vari tipi di cartolare trova una tipica espressione. Al di là di ogni definizione legislativa i veri archivi notarili sono quelli costituiti dalle serie di registri di imbreviature derivanti dall'attività diretta ed immediata del notaio che, dapprima, raccoglie in unità archivistiche le imbreviature, sia quando roga per privati sia quando roga per pubblici uffici, poi, mano a mano che quest'ultima attività verrà abbandonata, conserva soltanto i cosiddetti atti privati. Né avranno vita facile nel tempo: tanto per un certo disinteresse della stessa pubblica autorità per i documenti privati, quanto per incuria e ingiurie del tempo e della natura che lasciano traccia indelebile su di loro.

E non inutilmente, anche se tali imbreviature sono considerate un bene reale del notaio e ne sia sua e dei suoi discendenti la proprietà, esse saranno affiancate, potremmo dire genericamente con fini di pubblicità, da registrazioni predisposte da uffici pubblici, specie comunali, come avviene per la splendida serie dei « Memoriali » bolognesi, dove venivano trascritti i contratti di importo superiore ad una certa cifra, o dei *Libri Provisorum*, anch'essi bolognesi, compilati soprattutto a fini fiscali, o con le « Estensioni » mantovane o, ancora, con altre registrazioni, quali quelle conservate a Modena, Reggio, Ferrara e altre città, effettuate sul modello bolognese, o padovane, o trentine.

Grande importanza a questo scopo dovettero certo avere gli Statuti corporativi dell'arte che un po' dappertutto fioriscono a partire dal sec. XIII, che accanto alle norme che regolano l'accesso alla professione, le cariche, i diritti ed i doveri dei notai imponevano l'iscrizione al Collegio della città, privilegiando i collegiati per l'accesso ai pubblici uffici; dalla conservazione da essi predisposta della documentazione ebbero origine le più grandi serie notarili oggi conservate negli archivi di Stato italiani. Ma non sempre e non tutti gli Statuti imponevano l'iscrizione all'arte dei notai « extra moenia » cittadine e del contado, ed ecco il sorgere di piccoli archivi notarili trasmessi di padre in figlio e di depositi ancora oggi esistenti presso corpi amministrativi locali. Talora sorgono piccoli archivi notarili presso enti pubblici, ecclesiastici o di assistenza sociale dove il notaio roga normalmente e conserva le imbreviature in cui quell'ente risulta parte.

I pubblici poteri che pur avevano riconosciuto abbastanza precocemente, come si è visto, la necessità della pubblicità dei documenti negoziali, sia al fine di proteggere le contrattazioni soprattutto immobiliari, sia, talvolta, con il non confessato proposito di trarne benefici fiscali, sembrano dapprima non

preoccuparsi troppo della conservazione delle vere serie notarili, lasciate generalmente in proprietà ai privati ed ai loro eredi che ne traggono un lucro quando vien loro richiesta una copia. Così, a Genova, come del resto in altre città, essi si intrattengono a lungo nei loro statuti sulla conservazione dei protocolli dei notai defunti mentre, più tardi, si lascerà alle comunità la cura di raccogliere le imbreviature incustodite dei rogatari esclusi dalle corporazioni.

Da parte pubblica, si cerca, piuttosto, di perfezionare ed esaltare quella che potrebbe dirsi la funzione pubblicitaria. Si è detto dei « Memoriali » e di altre simili registrazioni in altre città padane, ma anche a Venezia si continua la tradizione già affermata con l'antico « Notatorio », risalente alle ultime decadi del sec. XIII, pubblico registro dove venivano registrati a cura dell'*examinator* gli atti di alienazione, quelli dotali, i testamenti e persino i crediti ipotecari⁸. E il dogè Andrea Gritti nel 1523 dichiarava invalida ogni obbligazione su beni immobili, qualora non fosse stata comunicata al Magistrato degli Esaminatori e inserita in un registro che poteva essere consultato da chiunque⁹.

Pochi anni dopo anche a Parma si stabiliva l'obbligo di denunziare con *notula* la data, le parti e l'oggetto dei contratti ai cancellieri del Comune « in ecclesiola ubi soliti sunt congregari Antiani »; *notula*, naturalmente, da registrarsi negli atti del Comune e da pubblicarsi « in concilio generali »¹⁰.

Nell'Italia Meridionale, dove fin dal secolo X una certa pubblicità dei contratti era stata assicurata dalle famose « curie », si dispone, ma senza risultati apprezzabili, da parte di Ferdinando I d'Aragona, il deposito di copia delle scritture presso i pubblici archivi « nel pubblico interesse affinché si potesse sempre ovviare a qualsiasi dispersione delle scritture rimaste presso i notai »¹¹.

Può così sorgere, tra i privati, nella seconda metà del sec. XVI, quel suggestivo e un po' patetico personaggio, ricordato dal Pannella e dal Calleri, che rispondeva al nome del conte Ercole Preda, il quale si dichiarava, senza ambagi, inventore degli Archivi notarili e che sorprendiamo a passare di Corte in Corte offrendo il parto della propria inventiva, del tutto rispettabile se non originalissimo e forse non alieno da qualche interesse personale, anche se il proponente sembra soprattutto preoccuparsi di « accrescere le entrate dei principi in gran maniera non solamente senza angheria e gravezza dei popoli ma con molta satisfazione et più tosto con guadagno che non perdita loro »¹².

⁸ Cfr. S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, Milano 1957, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XIV, cit. in S. CALLERI, *Delle Conservatorie*, Firenze 1967, pp. 18-19.

⁹ Cfr. S. CALLERI, *Delle conservatorie*, cit., p. 20 e la bibliografia citata.

¹⁰ *Ibid.*, p. 21, e la bibliografia citata.

¹¹ *Ibid.*, p. 22, e la bibliografia citata.

¹² A. PANNELLA, *Scritti Archivistici*, Roma 1955, pp. 177 e ss.; cfr. anche S. CALLERI, *Delle Conservatorie*, cit., pp. 25 e ss.

Ma una sua novità, se non si va errati, l'aveva, anche se forse un po' troppo progressista per i tempi, e consisteva, oltre nel proporre cose non del tutto inedite, soprattutto nel prevedere, in caso di morte dei notai, per tutti e non solo per quelli di Collegio, il deposito dei protocolli presso speciali uffici, che subentrando nelle funzioni del rogatario ne percepissero anche i diritti, passandone due terzi agli eredi, e considerando un'unica eccezione, quella del figlio esercente la stessa professione del padre che riceverà i protocolli del defunto ma solo come consegnatario dell'ufficio.

Qui si tratta delle serie dei protocolli dei vari archivi notarili, non di copie o di *notule* come nelle disposizioni parmigiane. Una saggia applicazione dell'« invenzione » sarebbe stata preziosa per la salvezza delle imbreviature, ma come molte cose sagge doveva essere in gran parte dimenticata. Illustrata con poca fortuna al papa, all'imperatore, a Milano, a Venezia, solo a Firenze doveva trovare una eco nei lavori allora in corso per la riforma dell'atto dei giudici e dei notai: nasceva così l'Archivio del Proconsole.

Ma, forse, non si è prestata sufficiente attenzione al fatto che una spinta decisiva sulla strada intravista dal Preda doveva essere fornita dalla stessa evoluzione delle forme documentarie.

Fino al secolo XVI tutto il sistema della documentazione notarile è visto in funzione dell'*instrumentum in publica forma*. È questo che noi oggi, seguendo l'insegnamento del Sickel e del Ficker, considereremmo l'originale, il quale, pertanto, con tutto il suo alone d'importanza e di solennità, andava alle parti, né si sapeva come riuscire a conservarlo nell'interesse di tutta la comunità se non attraverso registrazioni o copie. L'imbreviatura, ancora alla fine del Quattrocento, era considerata da Giovanni Giacomo Cane, nel suo trattato « *De officio tabellionatus* », originale nel senso che poteva dar « origine » all'*instrumentum*, ma solo questo era considerato completo: « *prothocollum non videtur esse instrumentum perfectum cum desit signum atque subscriptio, igitur ipsum valor non habet* »¹³.

Ma quando nel secolo successivo, si potrebbe quasi dire sotto la pressione crescente della pubblica opinione, si comincia a richiedere nell'imbreviatura la sottoscrizione dei contraenti e dei testimoni oltre quella del rogatario, sistema adottato negli Stati di Savoia nel 1573 e poco più tardi in Toscana, avveniva una vera rivoluzione nel sistema, in quanto le sottoscrizioni, necessariamente apposte nell'imbreviatura, dovevano immediatamente mutare la natura di questa e dello stesso *instrumentum in publica forma*.

Era quest'ultimo a diventare una copia, come è ancor oggi, a tutto vantaggio della prima che ora doveva veramente considerarsi l'originale, degna della massima considerazione e, questa volta, passibile di conservazio-

¹³ G. G. CANE, *De officio tabellionatus*, in ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, Venetiis MDXLVI, f. IIIa.

ne, ma postulante una gelosa custodia della preziosa autografia delle sottoscrizioni.

È ben vero che non dappertutto la novità doveva essere accolta immediatamente e anzi trovava irriducibili avversari, come il Collegio Genovese¹⁴, tuttavia il sistema doveva imporsi e preparare la strada a varie disposizioni legislative che in epoca napoleonica imporranno la costituzione degli archivi notarili e da cui prenderà le mosse anche l'odierno ordinamento unitario.

Ragione di più per ravvivare la ricerca di luogo in luogo, di tempo in tempo, superando le difficoltà di lettura e di reperimento delle scritture, andando a cercarle dove la previdenza di qualcuno le ha conservate.

E c'è tanto di inesplorato. Da qualche tempo è di moda parlare di icebergs sommersi, ma il vero iceberg sommerso pochi lo conoscono. Sta nascosto negli Archivi: alcuni documenti alla superficie, quelli conosciuti, per lo più studiati, ristudiati e analizzatissimi, sotto, sconosciuta, una gran massa di documentazione che attende la rievocazione, il ripensamento interpretativo, per vivere ancora, per non restare per sempre nel silenzio. Generazioni hanno raccolto e trasferito, direbbe Cassirer, la realtà in simboli: linguaggio, mito, arte, religione, scienza, dottrina politica e sociale, tutte le mediazioni possibili per il passato tra il mondo e la mente umana; lì protette, oggi, da una specie di demanialità, ogni giorno più sentita da tutti come compartecipazione ad un patrimonio proprio e dell'umanità tutta, anche se non fosse sanzionata dalla legge, dorme la vita del tempo trascorso in attesa del risveglio, per coagularsi nuovamente in unità concettuali al cui cospetto l'uomo possa rivivere il processo creativo attraverso il quale essa è nata.

Certo, però, in quei grandi coacervi di cimeli, di ricordi, di carte che segnano tappe, trionfi e disfatte, di lettere che hanno il sapore di tutta un'epoca, di smunti appunti ancor capaci di far baluginare lampi di luce un giorno accesa in qualche anima, se si vuol trovare un nucleo di testimonianza tale da darci la misura intera dell'uomo, bisogna cercare nell'archivio del notaio. Il personaggio della storia veramente esistenziale, investito del dramma umano fin nei suoi rapporti con l'io e la coscienza, sospeso sempre tra pubblico e privato.

Il testimone della vita di ogni giorno, che assiste alla nascita e raccoglie le ultime volontà del morente e ne lascia l'autentico ricordo. Colui che ha saputo riassumere in sé la credibilità, come rappresentante della *auctoritas* sovrana, poi elevato anche a sostegno della documentazione di nuovi potentati in ascesa come il Comune medioevale. Molte volte lo scritto si imporrà al lettore per la sua stessa solennità, talora lo costringerà a scervellarsi per riuscire a sciogliere una abbreviazione o a completare una formula, ma sempre suggerirà al paleografo qualche considerazione stimolante per risalire dalla scrittura ad un modo di divenire e di pensare, ad una concezione dello

¹⁴ G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova*, cit., pp. 88 e ss.

stesso spazio qual era concepito nel momento estetico in cui il notaio viveva, ad una scuola, ad una corporazione, ad un ceto nella vita della società. In alcuni casi gli stessi sistemi tachigrafici usati dal notaio per alleviare la sua fatica serviranno a dar ragione di importanti espedienti e sistemi di abbreviazione comunemente usati nel passato ed oggi valutati e studiati persino dall'informatica. E anche in questa occasione saranno la personalità del notaio, il suo stile, la sua capacità tecnica e professionale a porre problemi, a suggerire soluzioni. Il diplomatista esplorerà fino al limite del possibile le sorgenti della sua preparazione culturale e professionale, distinguerà nel documento da lui vergato le più diverse fattispecie, misurerà i tempi di tutte le fasi di redazione e di tradizione, ne soppeserà il grado di credibilità soffermandosi sul valore giuridico di ognuna di esse, da quelle che il legislatore giustiniano indicava come *schede* a quelle sostanzianti l'*instrumentum*, s'industriera a ricostruire formule e formulari, ad interpretare i *signa* posti a suggello del suo operare. L'archivista cercherà di muoversi nella massa di testimonianze, spesso lasciateci dal passato senza un'indicazione, di ricostruire gli archivi, di risalire alla provenienza di ognuno, di sorprendere in altre sedi documentarie inserimenti di vere e proprie serie notarili, di accertare se si tratti di documenti di mano del notaio, siano essi *schede*, *imbreviature* o *munda*, o di registrazioni e di copie successive, di determinare il modo e le circostanze della raccolta e della conservazione. Nasceranno così gli inventari dei protocolli di imbreviature, le edizioni di « cartari », gli inventari ed i repertori degli istrumenti registrati, dai « Memoriali » medioevali alle copie dei moderni Uffici del Registro, gli inventari di documenti spostati ovvero strappati alla loro sede naturale per costituire i cosiddetti « diplomatici ». Indagherà se presso Comuni, Ospedali, Enti pubblici e assistenziali, ovunque un notaio abbia potuto rogare e lasciare un archivio dei suoi atti, esista ancora qualche filza, qualche registro.

Il filologo, lo storico, l'economista e tutta una schiera di studiosi chiederanno lumi alla documentazione, ognuno seguendo il filo dei propri interessi scientifici. Ma tutti, ripensando al loro lavoro, non potranno non essere grati a quello strano personaggio, oggi in parte professionista in parte pubblico ufficiale, che da secoli scrive, soffre l'eterno dilemma tra vero storico e vero diplomatico, e, tuttavia, nonostante tutto resta uno dei pochi uomini testimoni del passato in cui ancora si possa porre un po' di fiducia.